



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 febbraio 2026 Prot.241/GE/df

Spett.le Garante per la Protezione dei Dati Personali

Piazza Venezia, 11

00187 Roma

protocollo@pec.gdpd.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. d), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), in merito: (i) all'interpretazione dell'art. 8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 relativamente all'obbligo di trasmissione dei dati degli iscritti all'Albo all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI); (ii) all'individuazione del soggetto obbligato (Ordini Territoriali e/o Consiglio Nazionale); (iii) alla tipologia di dati trasmissibili nel rispetto del principio di minimizzazione e alle modalità tecnicamente conformi al GDPR; (iv) alla qualificazione del ruolo del CNPI nella filiera del trattamento; (v) alla compatibilità dei flussi informativi con l'art. 15 GDPR (diritto di accesso dell'interessato).

1. Identificazione dell'istante e fondamento della richiesta di parere

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ("CNPI") è l'ente esponente della categoria professionale, istituito dall'art. 15 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, come integrato dall'art. 14 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. In tale qualità, il CNPI custodisce l'Albo Unico Nazionale, inteso come l'insieme degli albi professionali territoriali tenuti dai singoli Ordini provinciali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Riforma delle professioni).

La presente istanza è proposta ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. d), del GDPR — che attribuisce all'Autorità il compito di “sensibilizzare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento riguardo agli obblighi loro incombenti” in forza del Regolamento — nonché dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che conferisce al Garante il potere di esaminare i quesiti sollevati da soggetti pubblici e privati in materia di protezione dei dati personali, nonché a salvaguardia dei diritti di cui all'art. 15 GDPR.

Il CNPI, in applicazione del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2, del GDPR, ha necessità di ricevere un orientamento autorevole dell'Autorità su questioni interpretative che non è in grado di risolvere in via autonoma, atteso il rischio di incorrere, in assenza di chiarimento, in violazioni della normativa previdenziale ovvero della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Descrizione della fattispecie

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ("EPPI") è una fondazione di diritto privato costituita ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che gestisce la previdenza obbligatoria dei periti industriali liberi professionisti, iscritti all'albo, esercenti attività autonoma senza altra forma di previdenza obbligatoria.

Dal 1° gennaio 2026 il CNPI si è dotato del nuovo ecosistema informatico "Guild", che integra il gestionale dell'Albo Unico Nazionale e consente una gestione strutturata, tracciabile e sicura dei dati anagrafici e professionali degli iscritti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 febbraio 2026 Prot.241/GE/df

Nel contesto dell'interlocuzione istituzionale con EPPI in ordine ai flussi informativi ex art. 8 D.Lgs. 103/1996, sono emerse rilevanti questioni interpretative che investono:

- la titolarità dell'obbligo di comunicazione;
- la delimitazione oggettiva dei dati trasmissibili;
- la periodicità degli aggiornamenti;
- la conformità dei flussi ai principi del GDPR;
- la tutela effettiva dei diritti degli interessati, in particolare del diritto di accesso di cui all'art. 15 GDPR.

3. Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni normative rilevanti ai fini della presente istanza sono le seguenti.

Art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. La norma dispone:

“Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.”

In particolare, la norma:

1. non distingue tra livelli territoriali e nazionale;
2. non definisce in modo puntuale la nozione di “condizione professionale”;
3. non stabilisce periodicità obbligatorie;
4. non delimita espressamente l'ambito soggettivo (iscritti in generale vs. soli esercenti attività autonoma).

3.a) L'art. 3, comma 2, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Riforma delle professioni), istituisce l'Albo Unico Nazionale, attribuendone la tenuta al Consiglio Nazionale sulla base delle comunicazioni trasmesse per via telematica dagli Ordini Territoriali. Questa norma è posteriore di sedici anni rispetto all'art. 8 del D.Lgs. 103/1996 e ha modificato la struttura organizzativa del sistema ordinistico senza che il legislatore previdenziale aggiornasse parallelamente la norma sull'obbligo comunicativo, generando l'incertezza soggettiva che costituisce oggetto della presente istanza.

La trasmissione dei dati degli iscritti verso l'EPPI costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, n. 1, GDPR. La base giuridica è quella dell'art. 6, par. 1, lett. c): adempimento di un obbligo legale. Il trattamento deve rispettare i principi dell'art. 5, in particolare il principio di liceità, di minimizzazione (lett. c) e quelli di esattezza, proporzionalità e limitazione della conservazione (lett. d ed e). Il principio di accountability (art. 5, par. 2) impone al titolare di dimostrare il rispetto di tali principi, il che presuppone la previa certezza sulla propria identità e sulla portata dell'obbligo legale. Inoltre, il trattamento deve rispettare gli articoli 24 (responsabilizzazione del titolare), 30 (registro dei trattamenti), 32 (sicurezza) e 15 (diritto di accesso dell'interessato).

3.b) RILEVANZA DELL'ART. 15 GDPR NEL CASO DI SPECIE. L'art. 15 GDPR riconosce all'interessato il diritto di: a) ottenere conferma dell'esistenza di un trattamento; b) conoscere le finalità e i destinatari della comunicazione dei propri dati; c) ricevere copia dei dati oggetto di trattamento; d)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 febbraio 2026 Prot.241/GE/df

conoscere la logica e le modalità della comunicazione. Ne deriva che ogni flusso informativo sistematico verso EPPI deve essere:

- a) **Delimitato nelle finalità** – la comunicazione deve essere strettamente funzionale all'adempimento previdenziale;
- b) **Proporzionato nei dati trasmessi** – solo i dati necessari rispetto alla finalità;
- c) **Tracciabile e documentabile** – al fine di consentire all'interessato di esercitare pienamente il diritto di accesso;
- d) **Trasparente** – adeguatamente indicato nell'informativa resa agli iscritti.

Una trasmissione generalizzata e automatica dell'intero Albo, senza selezione dei soggetti effettivamente rilevanti sotto il profilo previdenziale, potrebbe determinare un trattamento eccedente rispetto alla finalità e rendere complessa la piena attuazione dell'art. 15 GDPR.

4. Questioni giuridiche oggetto della richiesta di parere

QUESITO N. 1 - art. 8 D.Lgs. 103/1996

Si chiede se l'obbligo ex art. 8 D.Lgs. 103/1996 si rivolga:

- a) **esclusivamente sugli Ordini Territoriali;**
- b) **sul CNPI quale titolare dell'Albo Unico Nazionale;**
- c) **su entrambi in forma concorrente.**

La soluzione incide sulla qualificazione del titolare ai sensi dell'art. 4, n. 7, GDPR e sulla corretta imputazione delle responsabilità. La corretta identificazione del titolare del trattamento ex art. 4, n. 7, GDPR è di fondamentale importanza ai fini della tenuta del Registro dei trattamenti ex art. 30, all'adeguatezza delle informative agli interessati ex artt. 13–14 e all'attribuzione delle responsabilità in caso di violazione dei dati personali ex artt. 33–34 del GDPR.

QUESITO N. 2 – Delimitazione dei dati trasmissibili

Si chiede di chiarire:

- a) **quali siano i “dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale”** effettivamente trasmissibili nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR). Oltre a quanto precede, urge conoscere:
- b) **se la comunicazione debba essere limitata ai soli iscritti che esercitano attività autonoma libero-professionale e siano, pertanto, soggetti all'obbligo contributivo EPPI.**

QUESITO N. 3 – Periodicità e aggiornamento

Il testo vigente dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 103/1996 non fissa alcun termine per la trasmissione dell'elenco né prevede aggiornamenti periodici obbligatori. Tale lacuna rileva sia sul piano previdenziale — rischiando di rendere priva di effettività l'obbligazione comunicativa — sia sul piano del GDPR, in contrasto con i principi di esattezza e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. d) ed e).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 febbraio 2026 Prot.241/GE/df

Per l'effetto, si chiede **se l'obbligo di trasmissione debba intendersi:**

- a) permanente e continuativo;
- b) ovvero una tantum con aggiornamenti periodici;
e con quale periodicità minima il dato debba essere aggiornato per garantire:
- c) effettività previdenziale;
- d) conformità al principio di esattezza;
- e) piena tutela del diritto di accesso ex art. 15 GDPR.
- f) quali misure tecniche e organizzative siano necessarie o raccomandate ai sensi dell'art. 32 del GDPR per garantire la sicurezza del flusso trasmissivo, con particolare riferimento alla cifratura del canale e all'autenticazione delle parti.

QUESITO N. 4 – Qualificazione del ruolo nella filiera del trattamento

Si chiede di chiarire se il CNPI debba qualificarsi come:

- a) titolare autonomo;
- b) co-titolare ex art. 26 GDPR;
- c) responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

Analoga questione si pone nel rapporto tra il soggetto comunicante e l'EPPI quale destinatario: occorre chiarire se l'EPPI acquisisca i dati in qualità di titolare autonomo — nel qual caso è sufficiente una comunicazione tra titolari distinti senza contratto ex art. 28 GDPR — ovvero se sia necessario adottare un diverso strumento giuridico.

5. Elementi a supporto dell'istanza

La situazione di incertezza interpretativa non è risolvibile in via autonoma dal CNPI.

La sfasatura temporale di sedici anni tra la norma previdenziale del 1996 e la norma ordinamentale istitutiva dell'Albo Unico Nazionale del 2012 genera un'ambiguità soggettiva nella identificazione dell'obligato che il CNPI non può colmare per via interpretativa senza rischiare di incorrere — a seconda dell'opzione adottata — o in una violazione dell'obbligo previdenziale (omessa o incompleta trasmissione) o in una violazione della normativa privacy (trasmissione da parte di soggetto non titolato o eccedente il necessario).

Il principio di accountability ex art. 5, par. 2, GDPR impone certezza preventiva e l'onere del titolare di “dimostrare il rispetto” dei principi del trattamento. Tale dimostrazione presuppone la previa certezza sull'identità del titolare: in assenza di tale certezza il CNPI non può validamente formalizzare la propria posizione nel Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR, né provvedere all'adeguata informativa agli interessati ex artt. 13–14 GDPR, né adottare gli strumenti giuridici prescritti dagli artt. 26 e 28 GDPR.

L'art. 15 GDPR, in particolare, impone che la comunicazione sistematica dei dati sia strutturata in modo tale da consentire all'interessato di conoscere con precisione:

- a) se i propri dati siano stati comunicati;
- b) a quale titolo;
- c) con quali modalità;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 febbraio 2026 Prot.241/GE/df

d) per quali finalità.

Tale esigenza rafforza la necessità di delimitare preventivamente l'ambito soggettivo e oggettivo dei flussi informativi.

6. Richiesta all'Autorità

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati chiede rispettosamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di voler esprimere il proprio parere motivato sui seguenti

Q U E S I T I

1. individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione ex art. 8 D.Lgs. 103/1996;
2. delimitazione dei dati trasmissibili nel rispetto del principio di minimizzazione;
3. periodicità conforme ai principi di esattezza e proporzionalità;
4. qualificazione dei ruoli nella filiera del trattamento;
5. compatibilità di flussi automatici generalizzati con l'art. 15 GDPR e con i diritti degli interessati. L'art. 15 GDPR, in particolare, impone che la comunicazione sistematica dei dati sia strutturata in modo tale da consentire all'interessato di conoscere con precisione: a) se i propri dati siano stati comunicati; b) a quale titolo; c) con quali modalità; d) per quali finalità.

In assenza dell'autorevole chiarimento da parte dell'Ecc.ma ed Autorità in indirizzo, il CNPI corre il rischio concreto di incorrere nella violazione dell'obbligo previdenziale (per omissione) ovvero nella violazione del GDPR (per eccesso di comunicazione).

Il Consiglio Nazionale resta a disposizione per fornire ogni ulteriore documentazione o chiarimento che l'Autorità dovesse ritenere necessario ai fini dell'istruttoria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)